



Città di
Cava de' Tirreni

ALL. C al
CCDI _____

*Carlo P. P. P.
Cava de' Tirreni*

**REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DI
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

(art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016)

Approvato con delibera G.C. n. del

ESUFFI

*DISCAP
Collezione*

INDICE

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ARTICOLO 2 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.....	4
ARTICOLO 3 - NUCLEI DI PROGETTAZIONE.....	6
ARTICOLO 4 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
ARTICOLO 5 - COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA'	8
ARTICOLO 6 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE.....	8
ARTICOLO 7 - COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO	9
ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DEI COMPENSI IN CASO DI INCREMENTI DEI TEMPI E DEI COSTI.	10
ARTICOLO 9 - SOGGETTI AVENTI DIRITTO - CRITERI DI RIPARTIZIONE - SPECIFICHE ATTIVITA'	13
ARTICOLO 10 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	16
ARTICOLO 11- PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE.....	16
ARTICOLO 12 - POLIZZE ASSICURATIVE	16
ARTICOLO 13 - ATTI CONGIUNTI.....	17
ARTICOLO 14 - ENTRATA IN VIGORE.....	17

*Calli...
D...*

Carfer

*GIUFFRÈ
M*

*SOCCAP
D...*

ARTICOLO 1- AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina la quantificazione del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell' art. 113 del D.Lgvo 50 del 18 Aprile 2016 , così come modificato dall'art. 76 del D.Lgvo 56 del 19 Aprile 2017.
2. Il fondo per la progettazione e l' innovazione è quantificato nella misura del 2% dell'importo dei lavori, servizi, forniture, posti a base di gara.
3. Il presente regolamento disciplina inoltre le modalità ed i criteri di ripartizione dell' ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell' art. 113 del D.Lgvo 50 del 18 Aprile 2016 , così come modificato dall'art. 76 del D.Lgvo 56 del 19 Aprile 2017 per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, nel rispetto dei principi del comma 3 dell' art. 113 del D.Lgvo 50 del 18 Aprile 2016 , così come modificato dall'art. 76 del D.Lgvo 56 del 19 Aprile 2017.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera nn) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art. 76 del D.Lgvo 56 del 19 Aprile 2017 per «lavori» si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art. 76 del D.Lgvo 56 del 19 Aprile 2017 per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica.
5. Il presente regolamento si applica anche nei casi di contratti misti di lavori, forniture e servizi; in tal caso, le aliquote di cui al successivo art. 9 si applicano agli importi dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, se gli stessi , considerati singolarmente, hanno i requisiti previsti dalla normativa e dal presente regolamento per essere incentivabili.
6. La quota del fondo di cui al comma 3 del presente articolo, corrispondente all' 80% del 2% dell'importo di ciascuna opera o lavoro, servizio , fornitura, posto a base di gara , è ripartita , con l'esclusione dei dirigenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, nonché tra i loro collaboratori.

La disposizione di cui al precedente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione (cfr. punto 10.1 delle

M. G. S. P.

Direttore
F. B. G.

Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 -).

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica per gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, come definiti all' art.3, comma 1 , lettera OO quater) del D.Lgvo 50 del 18 Aprile 2016 , così come modificato dall'art. 76 del D. Lgvo 56 del 19 Aprile 2017.
8. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
9. In caso di costituzione di strutture tecniche consortili, il presente regolamento potrà essere recepito dall'Organo consortile, previo accordo fra i soggetti interessati e nel rispetto delle norme vigenti.
10. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.
11. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

ARTICOLO 2 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Il RUP è

DIS. 177
- 1 -

Acc. 17
F. Biondo

nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

2. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:
 - a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
 - b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
 - c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
 - d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
 - e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
 - f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;
 - g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
 - h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
 - i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
4. L'ANAC con le linee guida numero 3 ha definito una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, che si intende qui riportata.
5. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico, individuato dal dirigente del settore;

Handwritten signature/initials in a circle

Handwritten signature

6. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
7. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.
8. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
9. Il responsabile del procedimento, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
 - a) richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;
 - b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
10. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con la collaborazione dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice.
11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, del D.Lgvo 50/2016, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, del D.Lgvo 50/2016, comprensive di eventuali incarichi di progettazione.

ARTICOLO 3 - NUCLEI DI PROGETTAZIONE



1. Contestualmente con l'avviamento delle attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e di progettazione di lavori pubblici, nominati i Responsabili del Procedimento dei singoli interventi, il Dirigente del settore competente, di concerto con i R.U.P. per quanto di competenza degli stessi, predispone l'ordine di servizio/determina per la costituzione del nucleo di lavoro per il singolo acquisto di beni e servizi e per la singola opera o lavoro, seguendo i criteri indicati dal successivo art. 6 ed individua, con proprio atto determinativo, le modalità per l'individuazione di eventuali figure professionali esterne per le prestazioni non svolte internamente.
2. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, e il Dirigente definisce le modalità per l'individuazione delle figure professionali necessarie.
3. Nell'ambito dei progetti di opere pubbliche, in relazione alla loro complessità ovvero alla presenza di più figure di tipo specialistico, il RUP indica la necessità di individuare la figura del coordinatore della progettazione.
4. Il coordinatore della progettazione, come sopra individuato, qualora personale interno all'Ente, dovrà essere almeno inquadrato in categoria D del CCNL 31.3.99 per tutte le opere rientranti nelle competenze professionali proprie degli ingegneri ed architetti.

ARTICOLO 4 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
2. Per l'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, il Dirigente, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, istituisce, su impulso del RUP, con ordine di servizio/determinazione, l'ufficio di direzione lavori nel rispetto dell'art. 101 del D.Lgvo 50/2016, individuando le funzioni che dovranno essere svolte all'interno dell'ufficio e le funzioni da svolgere all'esterno.
3. Il Dirigente, al fine di programmare al meglio le attività degli uffici, già nella fase di definizione del nucleo di progettazione, può nominare l'ufficio di direzione lavori e individuare le figure professionali amministrative necessarie per la progettazione e l'

usl/te

*Direttore
D. Quirico*

attuazione del lavoro, definendo le attività che saranno svolte all' interno dell' Amministrazione e quelle che saranno affidate a professionalità esterne.

4. In caso di carenza di personale interno disponibile per la costituzione dell'ufficio di direzione lavori, l'ufficio di direzione lavori può essere costituito in forma mista da personale interno e personale esterno ovvero in via esclusiva da personale esterno.

ARTICOLO 5 – COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgvo 50/2016 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8 dell' art. 102 del D.Lgvo 50/2016, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgvo 50/2016 , è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento.
3. Le attività di collaudo e verifica di conformità sono svolte nel rispetto dell' art. 102 del D. Lgvo 50/2016. Valgono le norme transitorie dell' art. 216, comma 8 del D. Lgvo 50/2016.
4. Per i lavori comprendenti strutture in c.a. sono fatti salvi i requisiti specifici previsti dalle norme vigenti relativamente al collaudo statico.

ARTICOLO 6 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE

1. Per opere, lavori, servizi, forniture progettati internamente e per progetti affidati all'esterno, il dirigente di settore, sentito il R.U.P. individua i nuclei di progettazione, i componenti dell'ufficio di direzione lavori, il direttore dell' esecuzione, il collaudatore, attingendo alle risorse delle strutture tecniche comunali e assicurando il principio della trasparenza e, tenendo conto:

CS/PP
ml

DIRECA-P
Blanco

- a. della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare e alla fornitura o servizio da acquisire;
 - b. dell'attitudine e/o esperienza eventualmente acquisite;
 - c. dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi;
 - d. dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;
 - e. della capacità di collaborare con il Dirigente e con i colleghi al fine di uniformare atti e procedure;
 - f. della necessità di assicurare, di norma, un'equa ripartizione degli incarichi, fatti salvi i principi del D.Lgs. 50/2016;
 - g. della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
 - h. del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali;
 - i. del principio di incentivazione della produttività, sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva.
2. Per l'eventuale incarico di supporto a RUP e per l'individuazione dei collaboratori del RUP, trattandosi di incarichi fiduciari, gli stessi saranno proposti dallo stesso RUP al Dirigente, nel caso ricorrano le condizioni per l'affidamento diretto, che ne formalizzerà l'incarico. Per gli eventuali affidamenti a soggetti esterni dell'incarico di supporto al RUP valgono le vigenti normative di settore e le previsioni regolamentari previste per l'affidamento di servizi tecnici.

ARTICOLO 7 - COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO

1. Il fondo previsto dall' art. 113 del D Lgvo 50/2016, nella misura stabilita dall'art. 1, comma 2 del presente regolamento, fa carico, come sancito dall'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, direttamente agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. Esso viene accantonato nel relativo quadro economico, tra le somme a disposizione.
2. La quota del fondo, corrispondente all' 80% del 2% dell'importo di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, posto a base di gara , viene ripartita tra il personale di cui al precedente art. 1, comma 6 secondo le modalità di cui al presente regolamento.
3. Le quote parti del fondo di cui al comma precedente destinate al personale, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, oppure prive dell'accertamento

positivo delle attività svolte, ovvero svolte da personale con qualifica dirigenziale, costituiscono economie. Tali economie sono impiegate, qualora necessario, per attività interne finalizzate a dirimere controversie sorte in corso d'opera (riserve, transazioni, accordo bonario), secondo le modalità di cui al successivo art. 9, comma 3, e incrementano la quota del fondo di cui al comma 2.

4. Qualora si tratti di fondi comunali, le economie transitano in apposito fondo (capitolo del PEG) e sono utilizzate per attività incentivabili espletate dal personale interno, connesse alla progettazione di lavori, servizi e forniture ancora non provvisti di copertura finanziaria e per i quali vanno richiesti i necessari finanziamenti.
5. La liquidazione delle quote parti della somma stanziata avviene tramite determinazione del dirigente a cui è affidato l'apposito capitolo del PEG, previa attestazione da parte del responsabile del procedimento, relativamente alle attività svolte ed ai soggetti aventi diritto. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ARTICOLO 8 – RIDUZIONE DEI COMPENSI IN CASO DI INCREMENTI DEI TEMPI E DEI COSTI.

1. L'importo da corrisondersi al personale, a valere sulla quota del fondo di cui al precedente art. 7 comma 2, viene ridotto nel caso di incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.
2. Nel caso di incrementi dei tempi previsti, dovuti a:
 - a) inerzia ingiustificata del D.L. e/o del RUP che comportino ritardo nella consegna dei lavori;
 - b) eccessiva ed ingiustificata durata di sospensione dei lavori (oltre il quarto del tempo utile contrattuale);
 - c) ritardo ingiustificato nella emissione dei SAL e/o certificati di pagamento;
 - d) ritardo ingiustificato nella redazione delle eventuali perizie di variante anche migliorative (ovvero un tempo adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre, in ogni caso mai maggiore di quello occorso per la redazione della progettazione esecutiva e comunque non oltre il quarto del tempo utile contrattuale);
 - e) mancata ingiustificata attivazione della procedura di rescissione contrattuale.

Il compenso teoricamente spettante viene ridotto mediante l'applicazione da parte del Dirigente, nei confronti dei singoli soggetti responsabili e loro collaboratori, di una penale giornaliera in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare

OSI/FP

*BICCAF
A. Quirico*

dell'incentivo previsto per la fase di esecuzione, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell' incentivo afferente la fase di esecuzione, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Nel caso di ritardo tale da determinare l' applicazione di una penale superiore al dieci per cento e in mancanza di concreta attività del soggetto inadempiente, il Dirigente può procedere alla revoca dell' incarico. Non dà luogo all'applicazione della penalità l'aumento dei tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti indipendenti dalla attività espletata dal personale del Comune o connessi a modifiche del contratto attuate nel rispetto dell' art. 106 del D.Lgvo 50/2016.

3. Nel caso di incrementi del costo dei lavori, previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (o le norme successivamente emanate in applicazione del D.lgs. 50/2016), depurato del ribasso d'asta offerto, il compenso teoricamente spettante viene ridotto mediante l'applicazione, da parte del Dirigente nei confronti dei singoli soggetti responsabili e loro collaboratori, di una penale in misura compresa tra l' 1 per cento e il dieci per cento dell'ammontare dell'incentivo afferente la fase di esecuzione, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare nella seguente maniera:

- a) 1 per cento nel caso di aumento del costo minore del dieci per cento dell'importo contrattuale;
- b) 10 per cento nel caso di aumento del costo compreso tra il dieci e fino al cinquanta per cento dell'importo contrattuale;
- c) per valori intermedi la penale si calcola con proporzione lineare;

Non dà luogo all'applicazione della penalità l'aumento dei costi conseguente a accadimenti indipendenti dalla attività espletata dal personale del Comune o connessi a modifiche del contratto attuate nel rispetto dell' art. 106 del D.Lgvo 50/2016.

Ai fini del presente comma, il quadro economico di cui all' art. 16 del D.P.R. n. 207/2010 prevede le seguenti voci, alle quali si associa un valore/percentuale previsto dalle norme o derivante da analisi eseguite:

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	
Lavori in economia esclusi dall'appalto	
Maggiori lavori imprevisi	5% - 10%
Fondo per la progettazione e l'innovazione	2%
Lavori urgenti (art. 7 D.M. 21-6-2000 n. 537)	
Spese tecniche (prog. , d.l., cont.)	14,75%

Indagini specialistiche, sondaggi e prove laboratorio	3%
Ricognizioni archeologiche	7%
Coord. Sicurezza	3,66%
Bonifica da ordigni bellici	1%
Allacci pubblici servizi	
Oneri trasferimento sottoservizi interferenti	
Adeguamento/compensazione prezzi	1%
Acquisizione aree ed espropri	10%
Attività di consulenza e supporto	3% - 6%
Assicurazione dei dipendenti	0,3%-0,4%
Spese commissioni giudicatrici	
Collaudo in. C.o. e tecnico-amministrativo	4,5%
Spese di pubblicità (> € 500.000)	0,6%
Spese funzionamento Autorità LL.PP.	30/800 €
Fondo accordo bonario	> 3%
Premio di accelerazione	< 10%
Opere artistiche (L. 8-10-97 n. 352 e D.M. Infr. 23-03-2006)	> 2%
Piano di manutenzione (su base annua)	5%
IVA	10%-22%

ed

cup

CLP/RL

Qualora per insufficienti disponibilità finanziarie alcune voci delle somme a disposizione non vengano inserite nel quadro economico del progetto originario o vengano inserite con percentuali minori, l'eventuale incremento di costo dell'opera connesso a rimodulazioni delle suddette somme a disposizione, utilizzando il ribasso di gara o altre risorse finanziarie rese disponibili, non dà luogo all'applicazione della penale di cui al presente comma. Non danno, altresì, luogo all'applicazione della penale gli aumenti di costo conseguenti a modifiche richieste dall'Amministrazione in corso d'opera.

4. La corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento delle funzioni di R.U.P. e delle attività tecnico-amministrative ad esse connesse non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera. Esse vengono finanziate a valere sulle disponibilità del fondo di cui al precedente art. 7, commi 3 e 4.
5. I principi sopra enunciati si applicano, per quanto possibile, per lavori, servizi e forniture.

ESU/FP

*SCOP
D. Quico*

**ARTICOLO 9 - SOGGETTI AVENTI DIRITTO - CRITERI DI RIPARTIZIONE -
SPECIFICHE ATTIVITA'**

ph

1. L'importo da corrisponderci al personale, a valere sulla quota del fondo di cui al precedente art. 7 comma 2 viene ripartito, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, previo accertamento positivo delle attività svolte, con le modalità ed i criteri di seguito riportati.

OPERE E LAVORI

ref

ATTIVITA'	% della quota destinata al personale	% dell' importo a base d'asta
Responsabile del Programma della spesa per lavori per investimenti e collaboratori	10,8	0,128 0,16
Responsabile Unico del Procedimento	38,36	0,576 0,608
Collaboratori del RUP (Attività tecniche - rapporti con ANAC e gestione dati - Attività amministrative)	12	0,192
Verifica del progetto (art. 26 D.lgs. 50/2016)	3	0,048
Collaboratori del RUP - Servizio gare e appalti - (Supporto al RUP per predisposizione bandi - controllo procedure di gara)	6,10	0,16 0,096
Direttore dei Lavori	15	0,24
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	5	0,08
Assistenti D.L.	6	0,096
Collaudo tecnico -amministrativo.	3	0,048
Collaudo statico	2	0,032
TOTALI	100	1,6

ref

*Accomp
M. C...*

M. C. / P.

FORNITURE E SERVIZI

ATTIVITA'	% della quota destinata al personale	% dell' importo a base d'asta
Responsabile del Programma della spesa per forniture e servizi e collaboratori	10	0,16
Responsabile Unico del Procedimento	31	0,496
Collaboratori del RUP (Attività tecniche - rapporti con ANAC e gestione dati - Attività amministrative)	12	0,192
Collaboratori del RUP - Servizio gare e appalti - (Supporto al RUP per predisposizione bandi - controllo procedure di gara)	12	0,192
Direttore dell' esecuzione	25	0,4
Assistenti Direttore dell' esecuzione	5	0,08
Verifica di conformità	5	0,08
TOTALI	100	1,6

2. Per le singole quote parti da ripartire tra più figure il dirigente, sentito il RUP, può discrezionalmente, attribuire tali sottoquote seguendo un criterio di merito.
3. Per prestazioni espletate da personale interno finalizzate a dirimere controversie sorte in corso d'opera (riserve, transazioni, accordo bonario) è previsto un compenso pari allo 0,45% dell' importo lordo delle riserve/ricieste formulate dall' impresa, ovvero lo 0,15% per il RUP e per gli altri due componenti interni della commissione (tecnico-legale-amministrativo). La commissione è composta da figure che non hanno partecipato alle attività connesse alla realizzazione dell'opera pubblica. Il compenso trova copertura nell'ambito della quota dell'80% del fondo per la progettazione e l'innovazione destinato al personale, a valere sulle economie di cui al precedente art. 7, comma 3.
4. Gli incentivi vengono corrisposti, limitatamente alle attività incentivabili, nel rispetto delle tre fasi sotto riportate:

a. Progettazione esecutiva completata	40%
b. Affidamento definitivo dei lavori	20 %
c. Esecuzione dei lavori (suddivisibile in una prima fase pari all'esecuzione del 50% dell' importo dei lavori)	40%
5. Ai fini della corresponsione della quota spettante al personale, la conclusione della singola fase del procedimento è sancita dall'approvazione, da parte dell'organo

competente, degli atti finali della singola fase, propedeutici all'inizio della fase successiva o conclusivi del procedimento stesso: approvazione del progetto posto a base d'appalto (fattibilità tecnico-economica, definitivo o esecutivo), determinazione dirigenziale di affidamento definitivo dei lavori, contabilizzazione e liquidazione di S.A.L. pari almeno al 50% dell' importo, del contratto, ultimazione dei lavori, approvazione degli atti di collaudo finale provvisorio o certificato di regolare esecuzione.

6. Nel caso in cui l'intervento si sviluppi su più annualità, gli acconti potranno essere corrisposti in relazione allo stato di avanzamento delle diverse fasi della progettazione e direzione, in base alle percentuali di seguito indicate:

Nel caso la progettazione sia articolata su più livelli e l'intervento si sviluppi su più annualità i compensi relativi allo svolgimento delle funzioni di R.U.P. e delle attività tecnico-amministrative ad esse connesse, potranno essere corrisposti in relazione allo stato di avanzamento delle diverse fasi della progettazione e direzione, in base alle percentuali di seguito indicate:

Per la progettazione:

- | | |
|----------------------------------------------------------|-----|
| a. Progetto preliminare/di fattibilità tecnico-economica | 20% |
| b. Progetto definitivo | 44% |
| c. Progetto esecutivo | 36% |

La singola fase di progettazione si intende completata con l'approvazione degli atti progettuali da parte dell'organo competente.

Per la direzione dei lavori:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| a. Liquidazione di S.A.L. pari almeno al 50% dell' importo del contratto | 50% |
| b. Ultimazione dei lavori | 45% |
| c. certificato di collaudo finale provvisorio/regolare esecuzione e rendicontazione del finanziamento | 5% |

Il personale impegnato nelle altre funzioni segue le fasi sopra indicate.

7. Per lavori e/o opere, forniture e servizi eseguiti con capitale privato, con qualsivoglia rapporto con l'Ente, il fondo incentivante resta costituito dalla somma delle aliquote delle prestazioni svolte all'interno dell'Ente. Il compenso potrà essere liquidato a carico del fondo costituito ai sensi dell'art. 7, comma 3 del presente regolamento, nelle more del versamento della corrispondente quota da parte del privato.
8. Per lavori e/o opere, forniture e servizi eseguiti in concessione il fondo incentivante resta costituito dalla somma delle aliquote delle prestazioni svolte all'interno dell'Ente. Il compenso potrà essere liquidato a carico del fondo costituito ai sensi dell'art. 7, comma 3 del presente regolamento, nelle more del versamento della corrispondente quota da parte del privato.

9. L' incentivo previsto per il Responsabile del Procedimento ed i suoi collaboratori comprende anche l' attività svolta per la funzione di Responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, e l' attività di validazione dei progetti di opere pubbliche.
10. L' incentivo per l'attività di collaudo tecnico-amministrativo viene assegnato al Direttore dei Lavori qualora emetta il certificato di regolare esecuzione. Analogo principio vale nel caso che la verifica di conformità sia eseguita dal RUP.

ARTICOLO 10 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO

1. Sono escluse dal fondo le attività prestate da specifiche professionalità esterne di supporto al Responsabile del Procedimento, alla luce delle prescrizioni normative del D.Lgvo 50/2016.
2. Per far fronte a tali necessità il dirigente del settore tecnico dispone, con proprio atto determinativo, su specifica richiesta del RUP, l'attivazione delle suddette prestazioni, con finanziamenti nell'ambito delle risorse programmate per la realizzazione del lavoro o dell'opera o sugli appositi capitoli di bilancio.

ARTICOLO 11- PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE

1. In caso si verificano modifiche o varianti ai contratti di appalto in corso di validità, non imputabili ad errori od omissioni di progettazione, come da attestazione del responsabile del procedimento, che comportino un incremento dell'importo contrattuale, nei limiti consentiti dalla legge, la quota di fondo da ripartire, di cui al presente regolamento, sarà riferita al nuovo importo lordo di contratto.
2. La liquidazione del relativo incremento del fondo, in tal caso, viene effettuata, secondo le aliquote già definite, ai soggetti aventi diritto e che svolgono prestazioni relativamente all'ulteriore importo contrattuale.

ARTICOLO 12 - POLIZZE ASSICURATIVE

1. Secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 4 D. Lgvo 50/2016 sono a carico dell'Amministrazione, per intero, gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la

copertura del rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici.

2. Sono pure a carico dell'Amministrazione, per intero, gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati delle attività di verifica dei progetti.
3. Le polizze sono rilasciate da una compagnia di assicurazione autorizzata, individuata dal Dirigente a seguito di procedura conforme alle norme vigenti.
4. Le somme necessarie alla stipula delle predette polizze sono da prevedersi nel quadro economico di progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

ARTICOLO 13 - ATTI CONGIUNTI

1. Nel caso di incarico per la direzione, collaudo di un'opera o un lavoro, verifica di conformità di una fornitura o di un servizio a personale dell'Ente unitamente a professionisti esterni senza formazione di collegio, la quota spettante al personale dell'ufficio sarà pari all' aliquota prevista dal presente regolamento per la prestazione da eseguire, ridotta in percentuale in funzione della composizione del gruppo incaricato.
2. Resta fermo il risparmio dell'Ente connesso alla detrazione in quota parte da applicare alla parcella dei professionisti in funzione della composizione del gruppo incaricato.

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

1. La disciplina di cui al presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della entrata in vigore del D.Lgvo 50/2016 (19.04.2016) nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. (art. 216 D.Lgvo 50/2016, comma 1).
2. Le prestazioni tecniche ed amministrative non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, ai sensi del comma 1, restano disciplinate dai regolamenti previgenti. Ai fini della individuazione della disciplina applicabile, si fa riferimento al momento genetico da cui scaturisce l'obbligo di rendere la specifica prestazione. (Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata- Deliberazione numero 22 del 6 Marzo 2017).
3. Per le procedure e i contratti di cui al comma 1 del presente articolo gli incentivi per funzioni tecniche di cui all' art. 113, comma 2 , d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel

OS/FP

Quirico

tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – Deliberazione n.7/SEZAUT/2017/QMIG) .

Handwritten notes:
da
cfr
C.C. PP
DA
L. 27

Handwritten in a circle:
CISQTP
VI

Handwritten signature:
P. Basso